

**HERA S.p.A.**  
**Holding Energia Risorse Ambiente**  
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
tel. 051.287.111 fax 051.287.525  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

## **DCO ARERA 289/2018/R/com**

**“Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del codice di condotta commerciale”.**

### **Osservazioni**

#### **Osservazioni generali**

Spett.le Autorità, la Scrivente accoglie favorevolmente l'occasione fornita dal DCO in oggetto di valutare la possibilità di armonizzare e semplificare quelle che sono, ad oggi, le schede di confrontabilità in uso alle società di vendita nonché di enucleare, alla luce dell'esperienza oramai maturata, proposte per una più efficiente realizzazione dell'obiettivo prefissato. Nel seguito, si declina il ns. contributo con riguardo ai singoli spunti di consultazione.

#### **Osservazioni puntuali**

- **Spunto di consultazione Q.1: si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?**

Si ritiene condivisibile quanto proposto ma, allo stesso tempo, si ritiene necessario che vengano chiariti alcuni aspetti - di particolare impatto - che dal documento a commento non emergono in tema di utilizzo di valori *forward* dell'indice di prezzo assunto nell'offerta.

Come noto, infatti, i venditori non dispongono della licenza per poter diffondere i valori degli indici acquistati dai propri fornitori, in quanto queste hanno una ben delineata area di attività ed utilizzo perlopiù circoscritta esclusivamente al loro uso ai fini della fatturazione oltreché per eventuali proprie scelte strategiche e di marketing.

Di conseguenza la Scrivente ritiene che sia indispensabile che i valori delle quotazioni *forward* vengano forniti direttamente dall'Autorità attraverso la pubblicazione sul proprio sito, e che i venditori potranno acquisire ed utilizzare nella stesura delle proprie schede di confrontabilità.

Inoltre, poiché dalla lettura del documento parrebbe che gli indici che l'Autorità propone di utilizzare siano esclusivamente quelli pubblicati da ICIS-Heren – *tra l'altro non fra i più economici sul mercato* – qualora questi non vengano effettivamente resi pubblici direttamente da ARERA si avrebbero non poche criticità oltre a generare alcuni dubbi:

**a)** la licenza per l'acquisizione di questi indici verrà quindi acquistata dall'Autorità che poi si farà carico di pubblicarli e renderle così disponibili ai singoli venditori, oppure sarà ciascuna impresa di vendita che dovrà sottoscrivere un contratto con Heren ed acquistarne la licenza? **b)** l' utilizzo degli indici di Heren sono da interpretare come utilizzo “esclusivo” oppure ciascuna impresa ha la facoltà di scegliere o meno di utilizzare gli indici di Heren? Ma qualora effettivamente si dovesse trattare di un “uso esclusivo” che destino avrebbero le licenze che ogni venditore ha già con altri fornitori?

Altro aspetto riguardante le quotazioni *forward* ha ad oggetto la modalità di trasmissione e utilizzo degli stessi.

Nello specifico, ci si chiede che tipo di formato avranno. Mensilizzato? Valore medio? Questo tema costituisce un elemento importante per il calcolo della stima di spesa annuale da riportare nella scheda di confrontabilità ma, affinché venga correttamente gestito l'utilizzo di questi indici e, quindi, perseguita concretamente la finalità di cui al documento in esame, è altresì necessario che venga fornito un "profilo tipo-cliente" di riferimento, in assenza del quale non sarebbe altrimenti possibile per le imprese rimodulare i consumi adattandoli ad ogni tipo cliente ed offerta. In effetti, se venisse fornito un valore medio già indicizzato e parametrato con i volumi, questo consentirebbe una effettiva e reale analisi della stima di spesa annua per ogni specifica offerta.

Ultima osservazione riguarda quanto espresso da ARERA nel punto 3.14: *"ai fini del calcolo delle componenti di spesa si considerano [...] i valori che risultano dalla media aritmetica delle quotazioni forward del prezzo o dell'indice utilizzato nell'offerta per i corrispondenti trimestri, rilevate in un **arco temporale significativo** [...]"*. Ci si chiede cosa si intende per "arco temporale significativo". Sarà un tempo determinato e/o comunicato dall'Autorità o, piuttosto, è a discrezione del singolo venditore? Se fosse a discrezione del singolo venditore, quali dovrebbero essere i parametri da doversi utilizzare al fine di prevedere un arco temporale "significativo"?

- **Spunto di consultazione Q.2: si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?**

Si condivide, ma si ritiene opportuno fornire un punto di riflessione.

In particolare, l'obiettivo che si sta traguardando in tema di misure elettriche per i misuratori 2G (cfr. Deliberazione n. 248/2017, n. 700/2017, n. 88/2018) che prevede la predisposizione di ben sei fasce di misura sembra non essere stato preso in considerazione nel documento in esame in quanto al punto 3.19 si dice espressamente che: *"[...] comparazione della spesa avvenga facendo esclusivamente riferimento alla distribuzione dei consumi tra le fasce orarie F1-F2-F3 relative al "profilo tipo".* ancorché ad oggi la delibera 88/2017 e le relative specifiche tecniche prevedano la possibilità di configurarli per fasce già a decorrere da ottobre 2018, in data dunque concomitante con quella di revisione delle schede di confrontabilità. Pertanto a parere della Scrivente sarebbe opportuno specificare i criteri da adottare ai fini della confrontabilità anche delle offerte che presentano profili per fasce diversi da quelli standard, per esempio prevedendo una distribuzione un profilo standard dei consumi ai fini della confrontabilità su base oraria, con una distribuzione dei consumi veritiera e dunque aderente alle abitudini di consumo tipiche di un cliente domestico.

Inoltre, si propone di valutare la possibilità di trasmettere al cliente, come scheda informativa, un estratto del Portale dopo che il venditore vi ha caricato le offerte: ciò garantirebbe la standardizzazione e la comparabilità delle informazioni sulle offerte e farebbe conoscere il Portale a una platea più ampia di clienti, evidenziando il fatto che è lì che la vera comparazione può e deve essere fatta.

- **Spunto di consultazione Q.3: si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?**

Si condivide.

Nell'ottica di una più realistica rappresentatività dei livelli di consumo e di potenza impegnata, peraltro, si ritiene che possa essere eliminata una delle previsioni di livello di consumo di cui alla lett. c) punto 3.22 e nello specifico il *benchmark* di punto con potenza impegnata 3,5 kW, abitazione di residenza, con prelievo di 3.500 kWh/anno in quanto quasi identica rispetto al più alto livello di prelievo individuato nel *benchmark* di

cui alla lett. a) punto 3.22 con potenza impegnata pari a 3kW, abitazione di residenza, con prelievo di 3.200 kWh/annuo.

- **Spunti di consultazione Q.4 e Q.5: si condivide di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare la stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo? Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento della scheda di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?**

In merito ad entrambi gli spunti Q.4 e Q.5 si esprime piena condivisione.

Quanto alla specifica richiesta di cui al Q.5, qualora si dovesse decidere di mantenere la finalità originaria della scheda ovvero quella di confrontare i prezzi della specifica offerta sottoscritta dal cliente con altro valore o delta, superato il regime di tutela, l'unico elemento che riteniamo possa effettivamente svolgere una efficace comparazione fra le offerte potrebbe essere l'utilizzo dei valori di cui alla "corrispondente" offerta PLACET dello stesso fornitore.

- **Spunto di consultazione Q.6: si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.**

Non si condivide.

In particolare, tenuto conto degli impatti che, in termini di oneri, ricadranno sulle imprese di vendita per l'adeguamento delle schede e dei sistemi delle modifiche prospettata nel documento, riteniamo che le tempistiche proposte siano troppo restrittive, non consentendo un corretto adeguamento entro i termini.

Pertanto consideriamo sia opportuno prevedere tempistiche più ampie rispetto a quelle proposte.

Si precisa altresì che, per una maggior coerenza, sia opportuno adeguare le tempistiche con quelle di entrata in operatività del Portale Offerte, al fine di evitare incoerenze fra i due strumenti messi a disposizione del cliente che potrebbero riportare informazioni fra loro differenti.

Si fa infine presente come, in ottica di una maggior semplificazione delle schede di confrontabilità, si possa prevedere l'eliminazione di tutte quelle informazioni che vengono già fornite ai clienti finali nelle Condizioni generali di contratto (quali ad es. l'indicazione delle quote fisse ed i valori del mix energetico).